

N. 04516/2013REG.PROV.COLL.

N. 06889/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2012, proposto da:
XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00335/2012, resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Angelelli e l'avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, cittadina bielorusa, era entrata in Italia con autorizzazione al lavoro (n. CR/113/2004) ex art. 27, comma 1, lettera a), del d.lgs. 286/1998, ottenendo permessi di soggiorno (il primo in data 16 novembre 2004, poi più volte rinnovato, fino al 16 novembre 2010).

Prima di detta ultima scadenza, ha chiesto il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ex art. 9 del d.lgs. 286/1998.

La Questura di Ravenna, con provvedimento n. 315/2020 in data 2 novembre 2010, ha negato il provvedimento, affermando che, in applicazione degli artt. 27 del d.lgs. 186 e 40, commi 5 e 23, del d.P.R. 349/1999, non è possibile convertire il titolo di soggiorno posseduto, in quanto l'impresa attuale datrice di lavoro della straniera è diversa da quella per la quale aveva ottenuto l'autorizzazione.

2. Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza appellata (II, n. 335/2012), ha respinto il ricorso, affermando che l'art. 9 non si applica alle autorizzazioni al lavoro rilasciate ex art. 27, che non consentono il cambio di attività o di datore di lavoro, ma solo il rinnovo del rapporto per una durata massima di cinque anni, altrimenti si vanificherebbe la logica di questo tipo di autorizzazioni ottenute in deroga al regime delle quote di ingresso.

3. Nell'appello, viene sottolineata la continuità del rapporto di lavoro e si insiste sul possesso dei presupposti richiesti dall'art. 9, in quanto espressione di una nuova disciplina ampliativa della sfera giuridica dello straniero lungo soggiornante.

4. Il Collegio (anche alla luce della mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4167/2012 da parte della Questura di Ravenna - cfr. nota prot. 4447 in data 26 novembre 2012 - e dell'istanza di esecuzione presentata dalla ricorrente) ritiene che l'appello possa essere direttamente definito nel merito. E che meriti di essere accolto.

L'art. 9 del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.lgs. 3/2007, prevede che possano ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri *«in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità»* (oltre che degli altri requisiti previsti dalla disposizione – relativi alla disponibilità di un reddito minimo e di un alloggio idoneo, ed alla non pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato – di cui non si fa questione nel caso in esame).

Il provvedimento di diniego impugnato è basato sulla non convertibilità del titolo di soggiorno, ma in questo senso l'unica limitazione dell'applicabilità del beneficio prevista dall'art. 9, nella attuale formulazione, riguarda (comma 3, lettera d) i *«titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione»*.

L'appellante è stata autorizzata al lavoro in quanto rientrante nella categoria di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) - *«dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;»*.

Per tale categoria di lavoratori, l'art. 40, comma 5, del d.P.R. 349/1999, prevede che *«il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS (...).Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria».*

Dunque, la durata limitata del titolo è legata al trasferimento temporaneo.

Ed al periodo di trasferimento temporaneo deve intendersi riferita anche la previsione dell'art. 40, comma 23, secondo cui il permesso di soggiorno non può essere convertito.

Viceversa, considerando la *ratio* agevolativa della disciplina particolare sull'ingresso in Italia prevista per alcune delle categorie di cui all'art. 27 (tra cui quella della lettera a), non vi sono ragioni, né testuali né funzionali, per ritenere che, una volta raggiunto il suddetto quinquennio, nell'ipotesi che lo straniero trasferito temporaneamente venga assunto a tempo determinato da parte dell'azienda distaccataria, il suo titolo di soggiorno continui ad essere sottoposto ad un limite di durata, che lo renda non rinnovabile e non convertibile.

Nel caso dell'appellante, risulta che essa sia stata assunta, previa autorizzazione, a tempo determinato dalla Uniforms Program S.p.a.; quindi, a seguito di contratto di affitto di azienda, sia stata assunta da Champion Europe S.p.a., che poi ha provveduto ad assumerla a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 marzo 2008.

L'Amministrazione non nega che, trascorsi cinque anni dall'originaria autorizzazione del 16 novembre 2004, l'appellante svolgesse attività lavorativa della medesima tipologia per la quale era stata autorizzata, e presso un'impresa distaccataria che, quale cessionaria d'azienda, operava in piena continuità aziendale rispetto al datore di lavoro iniziale.

Pertanto, l'unica circostanza, opposta dalla Questura di Ravenna, che, al momento della richiesta denegata, la straniera risultasse ormai assunta da altra impresa, la Minardi Industries S.r.l., non poteva risultare di per sé preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.

5. La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento di diniego impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)